

STATUTO

**MONDO MUSICA ACCADEMIA
DI MUSICA CLASSICA E
MODERNA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARESE VA VIALE BORRI 89

Numero REA: VA - 317808

Codice fiscale: 03056710126

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2008 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata "MONDO MUSICA Accademia di musica classica e moderna società cooperativa sociale ONLUS".

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Varese.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata indeterminata.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi 360 giorni dalla costituzione.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio - educativi.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Per il perseguimento dei propri scopi la cooperativa può aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi, esercitare attività commerciali e produttive accessorie a quelle istituzionali.

Art. 5 - Oggetto

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

la promozione di attività culturali e lo sviluppo tra i soci di iniziative destinate alla loro formazione musicale e sociale; in particolare la diffusione della passione per la musica attraverso concerti, esibizioni, manifestazioni culturali in genere, corsi di educazione musicale, di strumento e di canto a tutti i livelli e corsi di perfezionamento, costituzione di comitati o gruppi di studio, ricerca e produzione musicale.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Se, durante la vita della cooperativa, vengono meno i presupposti per l'applicazione delle norme sulla società a responsabilità limitata, la cooperativa dovrà provvedere con apposita delibera alla adozione di un nuovo testo di statuto nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci.

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:

- le persone fisiche che condividano gli scopi della cooperativa ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione;
- le persone giuridiche aventi finalità analoghe alla cooperativa.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini

all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 9 - procedura di ammissione.

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul Libro Soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prossima successiva convocazione (art. 2528 C.C. - 4° comma).

Art. 10 - Diritti dei soci.

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 11 - obblighi dei soci.

Il socio deve versare:

- l'importo della quota sottoscritta;
- la quota di iscrizione stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria;
- la quota di frequenza stabilita dall'organo amministrativo in relazione ai corsi frequentati.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci.

Le quote dei soci sono intrasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

In tal caso si applica il sesto comma dell'art. 2530 del Codice Civile.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 13 - Recesso.

Il socio può recedere nei casi previsti:

- * dal presente statuto;
- * dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- * dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili (art. 2473 C.C.).

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- d - la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2545 octies C.C.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, sia per quanto riguarda i rapporti mutualistici, che per quanto riguarda il rapporto sociale.

Art. 14 - Esclusione.

L'esclusione del socio, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento anche di una sola delle quote previste dall'art. 11 del presente statuto;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la

partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;

4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

5) per fallimento del socio;

6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15 - Morte del socio.

Gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 16 - Liquidazione della quota.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di sessanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento di tutte le quote sociali di cui all'art. 11 del presente statuto sociale non versate, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art. 18 - Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti

dei soci;

- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 19 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi durante la vita sociale;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 20 - Capitale sociale.

Il capitale è variabile ed è rappresentato da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Nessun socio può avere una quota il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla Legge.

Art. 21 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il trentuno agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 22 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla riserva straordinaria;
- d) alle altre riserve statutarie e volontarie.

E' esclusa la ripartizione di utili ai soci a titolo di dividendo.

È competente l'assemblea ai sensi di Legge.

Art. 23 - Ristorni.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di

ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Assemblea

Art. 24 - Convocazione.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria a sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

La convocazione è effettuata a cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera indirizzata ai singoli soci iscritti e/o con avvisi affissi nella sede sociale.

In ogni caso la delibera si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio del Comune in cui è posta la sede e in quello dei Comuni confinanti.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.

Art. 25

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge e delibera sugli argomenti previsti dal Codice Civile.

L'assemblea ha inoltre il compito di:

- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- eleggere i revisori dei conti e probiviri;
- approvare i criteri di gestione e di regolamento della scuola;
- approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi della gestione;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto a suo

giudizio.

Art. 26 - presidenza dell'assemblea.

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua mancanza da persona designata dall'assemblea, che nomina pure se è il caso due scrutatori.

L'assemblea nomina pure il segretario che può essere anche un non socio.

Art. 27 - Maggioranze costitutive e deliberative.

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria delibera, in prima convocazione, con la maggioranza dei voti esprimibili e in seconda convocazione con la maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 28 - Intervento in assemblea e diritto di voto.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Art. 29 - Rappresentanza nell'assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio avente diritto di voto.

Art. 30 Consiglio di amministrazione.

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri nominati dall'assemblea.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci, o tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica fino a revoca.

Art. 31 - Adunanze del consiglio.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se nominato, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta

elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 32 - Sostituzione degli amministratori.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori.

Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 33 - Poteri di gestione.

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale nonchè le altre delibere di sua competenza per Legge.

Art. 34 - Deleghe.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C., può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuno dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Art 35 - Rappresentanza.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti ed agli amministratori delegati in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina.

Art. 36 - Compensi e rimborsi.

Il compenso eventualmente spettante agli amministratori e il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio sono deliberati dall'assemblea dei soci.

Controllo

Art 37 - Controllo diretto dei soci.

Si applica l'articolo 2476 del Codice Civile secondo comma e seguenti.

Art. 38 - Collegio sindacale e revisore unico.

Nei casi obbligatori per legge verrà nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, scelti secondo i criteri stabiliti per legge o in alternativa un revisore unico.

Scioglimento liquidazione devoluzione

Art. 39 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge e dal presente Statuto.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 40 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) C.C.

Art. 41 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci o revisore, se nominati, saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo ove ha sede la società entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina dell'arbitro nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la Società.

L'arbitro deciderà ex bono et aequo, entro trenta giorni

dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci e revisore, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 42 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme di Legge in materia.

Firmato a margine ed in calce:

MICHELE MASSERANO

PAOLO CONTI

MONICA FATONE

OLGA FERRARIO Notaio (sigillo)

ESENZIONE TOTALE DALL'IMPOSTA DI BOLLO IN QUANTO ONLUS AI SENSI DEL D.LGS 460/97)

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA SEZIONE STACCATA DI VARESE.

Registrato a Como il 24 LUGLIO 2008

al n. 10045 serie 1T

Esatti Euro 168,00

Firmato:

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Como, addì 24 luglio 2008

Firmato:

OLGA FERRARIO Notaio (sigillo)